

PUBBLICITA' (PREFAZIONE)

L'imposta si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

La pubblicità, eseguita con qualsiasi materiale e/o che necessita di installazione o di collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva **autorizzazione** comunale, se il mezzo pubblicitario viene collocato su strade comunali o su tutte le strade all'interno del centro abitato.

Pertanto il soggetto passivo dell'imposta è tenuto a presentare al Comune apposita istanza di autorizzazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche della pubblicità che intende eseguire.

Tenuto al pagamento è colui che dispone del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.

Per ulteriori informazioni:

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE 0444/614534-415120 per autorizzazioni

UFFICIO TRIBUTI 0444/414001 per l'imposta pubblicitaria

CAPO II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 6

Definizione mezzi pubblicitari

(art. 47 D.P.R. n. 495/1992)

Con il termine di impianti o mezzi pubblicitari si intendono le strutture e gli allestimenti pubblicitari così come vengono definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, di seguito specificati:

1. Si definisce "**insegna di esercizio**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. E' da ritenersi insegna di esercizio anche la scritta completata con simboli e marchi di altre Ditte estranee, purchè attinenti all'attività svolta nel luogo ove è installata.
2. Si definisce "**preinsegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 chilometri. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
3. Si definisce "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. L'installazione delle sorgenti luminose dovrà rispettare la normativa regionale vigente in materia di inquinamento luminoso.
4. Si definisce "**cartello**" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si definisce “**striscione, locandina e stendardo**” l’elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. Lo striscione è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a permettere il posizionamento a scavalco della sede stradale; deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore. La locandina è caratterizzata dal particolare ancoraggio solo sul lato superiore e dalle limitate dimensioni rispetto allo striscione; qualora sia posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido costituendo il cosiddetto “**cavalletto**” le cui dimensioni non potranno essere superiori a cm. 100x140, sostegni esclusi. Lo stendardo o bandiera è caratterizzato dal particolare fissaggio solo su di un lato o comunque sventolante tipo bandiera.
6. Si definisce “**segno orizzontale reclamistico**” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce “**impianto pubblicitario di servizio**” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce “**impianto di pubblicità o propaganda**” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati, per brevità, con il termine “altri mezzi pubblicitari”.
10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l’applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità.

Art. 6 bis **Pubblicità temporanea**

1. Si intende temporanea quella pubblicità che indipendentemente dal contenuto del messaggio, per le caratteristiche dell’impianto e del materiale impiegato non abbia carattere di oggettiva stabilità.
2. La pubblicità temporanea è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione Comunale, ad eccezione dei cartelli di cantiere pubblicitari e di tipo immobiliare installati nel ristretto ambito del cantiere edile in corso di esecuzione o dell’immobile, con una superficie massima di mq. 2, ed inoltre, della gigantografia foto-realistica rappresentante esclusivamente lo stato finale dell’opera; per queste eccezioni sarà sufficiente presentare dichiarazione (D.I.A.), su apposito modello predisposto dall’ufficio di Polizia Locale. Tale modello dichiarativo diventerà atto di autorizzazione.
3. Per i mezzi pubblicitari temporanei, l’esposizione potrà avere la durata annuale massima di 90 giorni.
4. Per la gigantografia su ponteggi e la pubblicità su cantiere, la durata dell’esposizione potrà essere superiore a 90 giorni, ma non oltre a quanto previsto dai provvedimenti autorizzativi di natura edilizia e in ogni caso non superiore a tre anni.
5. L’installazione di stendardi a messaggio commerciale è consentita unicamente per iniziative limitate nel tempo, quali vendite con sconti, con omaggi, di liquidazione, di fine stagione, di prodotti soggetti a deprezzamento o sottocosto, di inizio o cessazione attività, di rinnovo locali o per il lancio di nuovi prodotti e per il periodo pari a sette giorni prima dell’inizio dell’evento e con obbligo di rimozione nelle quarantotto ore successive alla fine dell’evento.
6. Potrà essere consentita l’installazione di striscioni per pubblicizzare manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, spettacoli viaggianti, mostre e sagre. L’esposizione è ammessa unicamente per il periodo di svolgimento della manifestazione, oltreché a 30 giorni precedenti ed alle ventiquattro ore successive alla stessa.

Art. 7 **Divieti**

1. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall’art. 23 del Codice della Strada.
2. Ai sensi del D.lgs 42/2004 “ Codice dei beni culturali e del paesaggio” nell’ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali e culturali, non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, ad eccezione di cartelli di indicazione, preinsegne, vetrofanie e le insegne d’esercizio, previo il consenso degli enti preposti al vincolo. Nelle zone soggette a vincolo ambientale sono comunque ammessi i mezzi pubblicitari di cui all’art. 9 ter del presente regolamento e nel rispetto della normativa urbanistica ed ambientale.

3. Nei luoghi sottoposti a vincoli e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali, P.A.T..

5. Non è consentita l'installazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso, del tipo "Spazio libero", "Per questa Pubblicità telefonare...", "cartello in cantiere" eccetera.

6. E' vietata l'esposizione temporanea di plance, locandine, cartelli, manifesti, volantini ed adesivi di qualsiasi dimensione collocati a ridosso o avvolti alle paline semaforiche, ai segnali stradali, ai pali di illuminazione pubblica e ad altri supporti destinati a scopi diversi, su cancellate, su recinzioni e su edifici sia pubblici che privati.

Art. 7 bis Divieto di volantinaggio

1. E' vietata su tutto il territorio comunale l'effettuazione di attività di volantinaggio mediante l'abbandono del volantino in luoghi all'aperto in assenza di persona, come ad esempio i volantini che vengono messi sul parabrezza delle auto o casi analoghi.

2. E' vietata qualsiasi forma pubblicitaria effettuata mediante il lancio o la distribuzione di volantini, fotografie, avvisi in genere e di oggettistica varia esercitata durante il periodo della "Fiera del Soco".

Art. 7 ter Divieto pubblicità fonica

1. E' vietata la pubblicità fonica di natura commerciale, sia che venga effettuata da posti fissi che da autoveicoli in movimento.

2. E' consentita, previa autorizzazione del Comando di Polizia Locale, la diffusione sonora dei soli messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, politiche e di rilevante interesse pubblico, ad eventi promossi o patrocinati dal Comune. Tale pubblicità è ammessa dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.

3. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

Art. 8 Norme generali di installazione:

Dimensioni

1. **Fuori dei centri abitati:** l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste dall'art. 23 del Codice della Strada e alle modalità di attuazione del regolamento, D.P.R. 495/1992, contenute dall'art. 47 all'art. 59.

2. **All'interno dei centri abitati:** le dimensioni da rispettare sono le seguenti:

- a. i cartelli non devono superare la superficie di mq. 3;
- b. le insegne d'esercizio non devono superare la superficie di mq. 3 salvo quelle poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli le cui superfici non devono superare mq. 6;
- c. le insegne d'esercizio, se poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli e collocate sulla facciata di un fabbricato di altezza non inferiore a mt. 9 (altezza genericamente riferita a tre piani fuori terra), non devono superare la superficie di mq. 12;
- d. le insegne di esercizio come definite dall'art. 6 del presente regolamento poste nelle zone classificate dallo strumento urbanistico vigente – zona D, sono regolate secondo il disposto del comma 1 del presente articolo.
- e. il cartello di cantiere prescritto dall'art. 4 della Legge n. 47/1985 contenente anche messaggi pubblicitari relativi all'intervento edilizio in corso, può essere autorizzato in deroga ai limiti

dimensionali fissati nel presente articolo, ferma rimanendo la salvaguardia della sicurezza stradale e nel rispetto del presente regolamento.

Ubicazione

3. All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E e F, come definite dal Codice della Strada, il posizionamento di cartelli, di insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari è consentito in deroga al 4° comma dell'art. 51 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, previo valutazione del singolo caso e purchè:

a) vengono collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, nonché a distanza non inferiore a mt. 1.50 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;

b) vengono collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a mt. 1.50 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;

4. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari, semprechè siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione.

5. Nelle zone artigianali, commerciali, industriali ed assimilate gli impianti di preinsegne potranno essere installati in deroga alle distanze minime fissate dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada anche nelle vicinanze delle intersezioni per segnalare le attività e gli insediamenti produttivi a condizione che le preinsegne siano per colore e dimensione conformi ai segnali di indicazione di cui all'art. 134 del D.P.R. n. 495/92.

6. Il Comune ai fini della tutela della sicurezza stradale e dell'estetica del centro abitato, sia in conformità del Codice della Strada D.lgs 285/1992 che del D.lgs 507/1993, può vietare l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario (Sentenza TAR Lombardia del 28 febbraio 2008 nr. 174), in ogni caso l'installazione è vietata allorquando detti mezzi pubblicitari possono costituire intralcio e/o pericolo alla circolazione del traffico.

Art. 9

Domanda di autorizzazione

1. L'effettuazione della pubblicità realizzata sulle strade comunali attraverso l'installazione o collocazione di appositi mezzi, ad esclusione dei casi elencati nel successivo art. 9 ter, sia a carattere permanente che temporaneo, anche se esente da imposta, è subordinata all'ottenimento della relativa autorizzazione comunale. Nei centri abitati la competenza è sempre del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

2. La domanda di autorizzazione in carta legale, indirizzata al Comune, indicante i dati di identificazione del richiedente, il recapito telefonico, il codice fiscale, la partita IVA, l'ubicazione, le dimensioni e il periodo di esposizione del manufatto o del materiale pubblicitario, e sottoscritta con firma leggibile o conforme a documento di riconoscimento allagato, deve contenere la seguente specifica documentazione in duplice copia¹:

- a) Generalità ed autorizzazione del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto sarà installato.
- b) Bozzetto del manufatto in scala adeguata (1:20 o 1:50 con rappresentazione circostante del fabbricato o del supporto), completo di bozzetto del messaggio e di misure, colori e materiale usato con la firma del richiedente.
- c) Planimetria della zona (estratto di mappa e di p.r.g.) con l'indicazione del punto di installazione e l'esistenza di segnali stradali, di impianti semaforici, di intersezioni, di altri cartelli e mezzi pubblicitari, indicandone le relative distanze.
- d) N° 2 fotografie del posto dove si intende installare il manufatto pubblicitario (una del particolare e una panoramica del contesto ante e post intervento) con simulazione dell'installazione;
- e) Nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora il manufatto ricada in strade non di competenza del Comune.
- f) Nei casi previsti dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione del codice della strada", l'auto-dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (completa di documento d'identità), con la quale il richiedente attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità

¹ In caso di richiesta di installazione di insegna di esercizio, vetrofanie e preinsegne nell'ambito di aree sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 (ex L. 431/85) la documentazione elencata ai punti 2b, 2c e 2d dovrà essere prodotta in 3 copie per il conseguimento dell'autorizzazione ambientale.

nonché la piena conoscenza ed il rispetto delle norme contenute nel D.lgs. 285/92 (nuovo Codice della Strada e successive modificazioni), e nel D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada). Per i manufatti luminosi o illuminati, dovrà essere altresì prodotta la dichiarazione ai sensi dell'art. 7 della L. 46/90: "Dichiaro che i materiali ed i componenti saranno realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, a norma dell'art. 7 della L. n. 46/90"; non saranno accettate dichiarazioni fatte da ditte o tecnici o persone abilitate o imprese installatrici diverse dal richiedente.

g) Bozzetti di tutti i messaggi previsti nel caso di richiesta relativa a mezzi pubblicitari per messaggi variabili.

3. Qualora la collocazione ricadi all'interno di una zona sottoposta a vincolo ex L. 431/85, dovrà essere prodotta in duplice copia relazione tecnica paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005.

4. Qualora la collocazione ricadi all'interno di una zona sottoposta a vincolo ex L. 1089/39 e L. 1497/39, dovrà essere prodotto il relativo parere ambientale favorevole espresso dalla competente Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Verona.

5. Ogni domanda dovrà riguardare la pubblicità di una sola attività, fatta eccezione per gli impianti di preinsegne o altri impianti multipli, ma potrà comprendere più impianti se collocati nelle immediate vicinanze. L'autorizzazione alla posa di impianti può essere richiesta:

a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda;

b) dalla azienda fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale.

6. Qualora l'installazione dei mezzi pubblicitari avvenga sul suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

7. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nullavola o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Provincia, FF.SS., ecc...) che dovranno essere richiesti dagli interessati.

8. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici con caratteri di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c), d), e) del comma 2, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio.

Art. 9 bis

Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. L'ufficio preposto provvede alla istruttoria della pratica, procedendo entro 60 gg. dalla ricezione della domanda all'eventuale rilascio o diniego dell'autorizzazione.

2. La domanda incompleta non potrà essere esaminata se non opportunamente integrata dei dati e documenti mancanti. In assenza di integrazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta della stessa, la domanda verrà archiviata.

3. Nel caso di mancata installazione del cartello o degli altri mezzi pubblicitari nel termine di sei mesi, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 9.

4. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 20 del presente Regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario.

5. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nelle zone soggette alla disciplina prevista nell'art. 7 ad esclusione dei mezzi pubblicitari previsti nell'art. 9 ter;

6. L'autorizzazione rilasciata viene annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno, ai sensi del 9 comma dell'art. 53 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

7. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, il corrispettivo in unica soluzione per diritti di segreteria (comprese spese di sopralluogo) deliberato dalla Giunta Comunale.

8. L'autorizzazione ha validità per tre anni, ed è tacitamente rinnovabile ad ogni scadenza per analogo periodo, salvo diversa indicazione. La durata dell'autorizzazione temporanea è indicata nell'atto stesso.

9. La dichiarazione di cessazione di mezzi pubblicitari, presentata a qualsiasi titolo, comporta la decadenza della relativa autorizzazione comunale e l'eventuale ricollocamento dei medesimi deve essere richiesto con nuova istanza in bollo, in conformità al presente Regolamento, comportando altresì la rimozione di tutte le tipologie di manufatti pubblicitari, ivi compresi gli eventuali sostegni e supporti.

Art. 9 ter
Impianti non soggetti ad autorizzazione

1. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 9 del presente Regolamento:

- A. Le vetrofanie di superficie complessiva fino a 600 cmq in totale per ogni vetrina;
 - B. La pubblicità effettuata mediante qualunque forma e mezzo, purché visibile solo all'interno di aree adibite all'uso privato destinate alla vendita al minuto, di locali di un pubblico esercizio, di un'arte, di una mostra, di un'azienda di servizi o di una professione.
 - C. La pubblicità collocata all'interno delle vetrine, senza interessarne i cristalli, effettuata con display luminosi di dimensioni inferiori ad un metro quadro e a condizione che non sia reclamizzata su questi la ragione sociale.
 - D. La pubblicità effettuata mediante affissione di manifesti, con le procedure stabilite da leggi e regolamenti, sugli appositi sostegni previsti dal Piano degli impianti od esposta sugli impianti di servizio autorizzati.
 - E. La pubblicità effettuata per conto terzi, sui veicoli di trasporto pubblico di linea e non di linea da soggetti non residenti o non aventi sede legale nel Comune di Grisignano di Zocco.
 - F. La pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di cui all'art. 57 comma 1 del D.P.R. 495/92.
 - G. La pubblicità effettuata all'interno di impianti sportivi;
 - H. La pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini, opuscoli, o di altro materiale pubblicitario o di informazione recapitato mediante il servizio postale oppure consegnato esclusivamente su aree destinate all'uso privato.
 - I. La pubblicità effettuata dagli operatori autorizzati all'interno del posto assegnato e/o su aree in concessione durante la " Fiera del Soco" .
 - J. Gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita di immobili ed aziende e gli altri servizi proposti posti all'interno delle vetrine delle agenzie all'uopo autorizzate.
 - K. Gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi per una superficie non superiore a cmq 600;
 - L. La pubblicità effettuata all'interno e sulle facciate esterne per una superficie non superiore a cmq 3000, di locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione entro i tre mesi successivi all'esposizione;
 - M. La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o porte di ingresso dei locali ove si effettua la vendita.
 - N. La pubblicità inerente informazioni per l'effettuazione di un servizio pubblico (tabelle di viaggio, itinerari, ecc..), qualora sia esposta all'interno di veicoli, stazioni od infrastrutture per il trasporto pubblico.
 - O. La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.
 - P. La pubblicità fonica ascoltabile solo da aree adibite all'uso privato.
 - Q. Le targhe e simili, relative all'attività esercitata nell'edificio sulle quali sono applicate, purché installate presso l'ingresso di dimensione inferiore e/o uguale a 600 cmq.
 - R. I cartelli, menù, listini (previsti dagli artt. 25 e 30 della Legge regionale n. 29/2007) esposti in vetrina o a parete all'esterno dei locali, e nelle pertinenze, di superficie complessiva inferiore a 1 mq, purché non riportino il logo e/o la denominazione sociale e non contengano alcun messaggio pubblicitario.
 - S. Le installazioni dei cartelli di indicazione effettuate dagli Enti proprietari delle strade per le seguenti località:
 - Edifici, attrezzature, uffici ed aree di interesse pubblico, uffici postali.
 - Pronto Soccorso e strutture sanitarie pubbliche.
 - Autostrade
 - Forze di Polizia (C.C., Polizia Municipale, Polizia di Stato, ecc..).
 - Strutture sportive pubbliche
 - Edifici di particolare interesse storico - ambientale.
 - Luoghi ove si svolgono cerimonie o manifestazioni, anche a carattere temporaneo, organizzate o patrocinate dalla Pubblica Amministrazione.
2. La propaganda elettorale, sia con strutture fisse che da strutture mobili, è disciplinata dalle normative specifiche in materia.

Art. 9 quater
Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decadrà quando:

- non vengono osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
- non venga usufruita entro il termine di 90 giorni dalla data del rilascio;
- nel caso previsto dal successivo art. 10 comma 3;

2. L'Amministrazione Comunale potrà sempre revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse ed in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 10

Rimozione anticipata e spostamento

1. L'Amministrazione comunale, per motivi connessi allo svolgimento di un pubblico servizio e/o per ragioni di pubblico interesse, ambientali o di viabilità, con appositi provvedimenti motivati, può disporre la rimozione anticipata o lo spostamento dei mezzi pubblicitari installati.
2. L'interessato deve provvedere a rimuovere o a spostare la pubblicità entro il termine che sarà fissato nel relativo atto amministrativo.
3. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati provvedimenti di cui ai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'art. 23 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e seguenti modifiche.
4. Il titolare del mezzo rimosso avrà diritto al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, risarcimento o indennizzo di sorta.

Art. 11

Mezzi pubblicitari abbinati a servizi

1. Nel caso di insegne o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada (es.: orologi, contenitori rifiuti, impianti toponomastici, panchine, transenne, paline e pensiline di fermata autobus ecc.) con superficie inferiore a mq. 3, nei centri abitati non si applicano le distanze di cui all'art. 8 del presente regolamento e dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, purchè siano osservate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Codice della Strada, nonchè le valutazioni di volta in volta dettate dalla Polizia Locale.
2. La posizione autorizzata potrà essere modificata a seguito di variazioni apportate alla segnaletica stradale anche successivamente alla data di installazione.

Art. 11 bis

Mezzi pubblicitari a messaggio variabile

1. Le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 51 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, sostituito dall'art. 41 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610, si applicano anche agli impianti e altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed anche agli impianti situati nei centri abitati.

Art. 11 ter

Striscioni

1. Su tutto il territorio del comune potrà essere consentita l'installazione di impianti fissi per striscioni pubblicitari di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, spettacoli viaggianti, mostre e sagre, e per iniziative commerciali.

Art. 11 quater

Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio

1. Le disposizioni di cui all'art. 52 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada si applicano anche ai mezzi pubblicitari collocati nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio situate nei centri abitati.
2. Per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio può essere autorizzata un' insegna di esercizio e due marchi solo per l'esclusiva individuazione dell'area di distribuzione carburanti, anche in deroga dalla distanza del limite della carreggiata.
3. L'esposizione di forme pubblicitarie temporanee, a tempo determinato, deve trovare collocazione totalmente all'interno dell'area di distribuzione carburanti, con divieto di ancoraggio a manufatti esistenti sul fronte strada quali insegne, prezzari, pali della illuminazione pubblica ed alberi e nel rispetto delle disposizioni delle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 11 quinquies Convenzioni

1. Su iniziativa del Comune possono essere stipulate convenzioni o indette gare per le forme pubblicitarie che troveranno opportuna rispondenza con l'evoluzione del mercato.
2. L'installazione di mezzi pubblicitari di cui agli articoli 11, 11 bis e 11 ter, è subordinata all'approvazione di un progetto e relativo capitolato speciale nonché alla stipula di apposita convenzione previo affidamento del servizio nel rispetto dei principi e norme stabiliti dal codice dei contratti pubblici, D.lgs 12.04.2006, n. 163, e nella quale sono indicati durata ed oneri dell'autorizzazione.
3. La convenzione con il Comune sostituisce il provvedimento autorizzatorio/concessorio di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 12 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite del Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/nulla osta, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dal D.P.R. n. 495/92, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione, dello spettacolo culturale o dell'iniziativa commerciale per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
3. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare tempestivamente a questo comune ogni variazione di residenza o domicilio.
4. Qualsiasi modifica, sia in corso d'opera sia successivamente, deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata.

Art. 12 bis Rinvio ed altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285) e successive modifiche, al Regolamento di attuazione (D.P.R. 10.12.1992 N. 495), alla vigente legge regionale a tutela dell'inquinamento luminoso.
2. I mezzi pubblicitari già autorizzati possono essere mantenuti anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento.